

Roma, 23 dicembre 2008

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Gestione
Il Responsabile

A tutti i dipendenti del Gruppo FS

Oggetto: infortunio extraprofessionale, malattia e maternità dipendenti Gruppo FS ai quali si applica il CCNL Attività Ferroviarie – applicazione dell’art. 20, comma 2 legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si porta a conoscenza che – ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 – a decorrere dal 1° gennaio 2009 – “le imprese dello Stato, gli enti locali privatizzati e a capitale misto sono tenuti a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione di malattia per gli operai”. Pertanto, a partire da tale data, Ferrovie dello Stato S.p.A. e le società del Gruppo, hanno l’obbligo di versare all’INPS i contributi per malattia e maternità.

Dette contribuzioni, sinora non dovute, riguardano, per quanto attiene la malattia, il personale operaio e, per quanto attiene la maternità tutti i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2009, le indennità economiche e relativa contribuzione figurativa per le assenze dal servizio imputabili alle citate fattispecie, in base ai presupposti e secondo le modalità previste dall’ordinamento, saranno a carico del suddetto Istituto previdenziale. Resta fermo che, secondo la disciplina vigente, tali indennità corrisposte dall’INPS sono anticipate ai dipendenti dal datore di lavoro.

Ovviamente, continuano ad applicarsi le normative contrattuali collettive in materia.

Ciò premesso, di seguito sono riportate le relative indicazioni cui i lavoratori sono tenuti ad attenersi.

MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In caso di infermità (malattia o infortunio non sul lavoro art. 26 CCNL), i dipendenti con la qualifica di **operaio e gli apprendisti** sono tenuti a produrre il certificato di malattia, redatto dal medico curante sull’apposito modulo predisposto dall’INPS (mod. OPM certificato di diagnosi per indennità di malattia/attestato di malattia).

Comunicazioni nei confronti dell’Azienda

I dipendenti con la qualifica di **operaio e gli apprendisti** dovranno trasmettere alla propria società di appartenenza – Segreteria Amministrativa – l’attestato di malattia, utilizzando la seconda copia del citato modulo INPS (mod. OPM/2 riportante l’intestazione “per il datore di lavoro”) non contenente la diagnosi, ma solo la prognosi, cioè la data di inizio e di fine della malattia. Si conferma che tale certificato deve essere inviato entro tre giorni dall’inizio dell’assenza

Si conferma altresì che, ai sensi dell’art. 26 CCNL delle Attività Ferroviarie, il lavoratore malato deve avvertire l’Unità Organizzativa da cui dipende, prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.

Il restante personale (quadri, impiegati) continuerà ad osservare la normativa attualmente vigente.

Comunicazioni nei confronti dell'INPS

Esclusivamente i dipendenti con la qualifica di **operaio e gli apprendisti**, per effetto della disposizione di legge sopra richiamata, dovranno, inoltre, provvedere a consegnare od inviare, tramite raccomandata, alla sede INPS competente (quella cioè riferibile alla residenza del lavoratore interessato), **la prima copia del modulo (mod. OPM/1 "certificato di diagnosi per indennità di malattia", recante la dicitura "per INPS") entro due giorni dal relativo rilascio.**

Sono ammesse certificazioni rilasciate in data successiva all'inizio della malattia, purchè la decorrenza della stessa non sia anteriore al giorno precedente a quello del rilascio del certificato medesimo.

I lavoratori che durante il periodo di malattia debbano recarsi in località diversa dalla loro abituale residenza sono tenuti a darne tempestiva comunicazione oltre che all'azienda anche all'INPS (utilizzando la medesima certificazione di malattia, ovvero altri mezzi ritenuti idonei) del nuovo temporaneo indirizzo nonché del relativo periodo di spostamento.

MATERNITA' E ASSISTENZA DISABILI

Per quanto riguarda la tutela della maternità e della paternità, nonché le assenze previste per la tutela dell'handicap (legge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni), con indennità a carico dell'INPS:

Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e congedo parentale (ex astensione facoltativa)

- > Riposi orari giornalieri durante il primo anno di vita del bambino (ex riposi per allattamento)¹
- > Riposi orari fruibili da lavoratore con handicap
- > Permessi giornalieri/orari per assistenza a portatore di handicap
- > Congedo straordinario per assistenza a portatore di handicap

dal 1° gennaio 2009, tutti i lavoratori sono tenuti ad attenersi alle procedure INPS.

Pertanto, i dipendenti interessati ad usufruire dei benefici previsti dalla vigente legislazione, dovranno inoltrare la domanda all'INPS territorialmente competente, in base alla normativa vigente, in conformità delle indicazioni dell'Istituto previdenziale ed utilizzando esclusivamente la modulistica INPS.

Una copia della richiesta, redatta sulla modulistica INPS (disponibile presso le relative sedi dell'istituto previdenziale, nonché reperibile sul sito ufficiale internet www.inps.it) in relazione alla tipologia della richiesta, va restituita al datore di lavoro debitamente vidimata dall'istituto medesimo. E', infatti, demandata alle sedi INPS la verifica della regolarità delle richieste relativamente ai requisiti di legge necessari per l'accoglimento delle stesse.

Conseguentemente è necessario per i lavoratori, già fruitori nel corso del 2008 delle "assenze disabili" (ex lege n. 104/92) e che intendano continuare ad utilizzare gli stessi istituti anche per il 2009, presentare domanda all'INPS, utilizzando la prescritta modulistica corredata dalla documentazione necessaria.

Infine, i lavoratori che hanno attualmente in corso assenze di lunga durata (es. congedo di maternità e congedo parentale) il cui protrarsi è previsto senza soluzione di continuità anche dopo il 31 dicembre 2008, sono invitati a presentare urgentemente la relativa modulistica all'INPS **improrogabilmente entro il 15 gennaio 2009** e copia della stessa (comprensiva di ricevuta datata e firmata dall'INPS) al datore di lavoro.

Cordiali saluti

Carlo Vergara

¹ A riguardo, si evidenzia che, in base alle attuali disposizioni INPS, la domanda se presentata dalla madre va inoltrata esclusivamente al datore di lavoro, mentre se riguardante il padre va presentata all'INPS ed al datore di lavoro